

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 9

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore LOMBARDO)

approvata nella seduta del 31 maggio 2023

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA GIGABIT E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2014/61/UE (NORMATIVA SULL'INFRASTRUTTURA GIGABIT) (COM(2023) 94)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2023

La Commissione,

esaminata la proposta COM(2023) 94, volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (cosiddetta « direttiva BCRD », *Broadband Cost Reduction Directive*) sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella comunicazione « Bussola per il digitale 2030 » e nel Programma politico 2030 « Percorso per il decennio digitale », i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G;

considerato che essa si propone di:

– porre rimedio all'eccessiva diversità tra le normative degli Stati membri, e talvolta anche internamente ai singoli Stati, sull'installazione delle reti ad altissima capacità, con considerevoli margini di esclusioni o esenzioni, che crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

– ottimizzare la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, per agevolare l'installazione delle reti ad altissima capacità, e realizzare uno snellimento delle relative procedure amministrative, attraverso una loro maggiore semplificazione, coerenza e digitalizzazione;

considerato, con riguardo al patrimonio artistico, storico e archeologico che:

– l'articolo 3 della proposta, relativo all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, specifica al paragrafo 6 la non applicazione dell'obbligo di dare accesso agli operatori di rete, agli edifici pubblici di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico, oltre che per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Lo stesso paragrafo prevede, a tal fine, che gli Stati membri individuano in modo proporzionato tali edifici nel loro territorio pubblicandolo attraverso uno sportello unico e notificandolo alla Commissione europea;

– l'articolo 7, paragrafo 9, consente agli Stati membri di derogare al futuro atto di esecuzione della Commissione europea, relativo alle categorie degli elementi di rete non soggette ad alcuna autorizzazione, per gli edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale, o se necessario per motivi di sicurezza pubblica;

considerato che la proposta è oggetto di esame da parte di altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tra cui la Camera dei deputati, che ha approvato un parere motivato;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

valutato che dalla proposta di regolamento dovrebbe derivare un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica in termini di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione;

valutato, inoltre, che dal punto di vista degli utenti, i consumatori dovrebbero trarre benefici diretti, legati in particolare all'obbligo di installare l'infrastruttura fisica all'interno dell'edificio e alla disponibilità di cablaggi interni che dovrebbero consentire di ridurre i costi infrastrutturali, accelerare il processo di sottoscrizione di un servizio di abbonamento e ridurre i costi di connessione al momento dell'attivazione della linea, nonché di beneficiare di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit nelle aree più densamente popolate;

ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con le seguenti osservazioni critiche inerenti al rispetto del principio di proporzionalità.

In merito alla scelta dello strumento del regolamento, rispetto alla vigente direttiva, la proposta risulta disciplinare l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e della gestione e regolamentazione dei servizi pubblici, rendendo problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento.

In particolare, l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti e amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che peraltro rientrano nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE.

L'impatto a livello di costi e l'effettiva possibilità di implementazione delle misure previste, nelle tempistiche stabilite, rende l'attuazione della proposta onerosa anche alla luce dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso, inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare degli « operatori di rete », come definiti all'articolo 2 della proposta, di reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, di fognature, di trattamento delle acque reflue, di sistemi di drenaggio, riscaldamento e di trasporto, nonché di proprietari di ogni « infrastruttura fisica » tra cui cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci, edifici pubblici e arredi stradali.

Occorre poi tenere conto degli ulteriori oneri che potrebbero derivare dalla necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi.

Inoltre, la proposta è suscettibile di produrre un significativo impatto sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria

degli enti locali, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. A tale proposito, occorre sottolineare che la proposta prevede un termine di 15 giorni per valutare la completezza della domanda e che sono previste anche ipotesi di risarcimento del danno da ritardo amministrativo, in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

Un certo onere deriverà poi dall'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale (*Single information point* - SIP), per l'esercizio *online* di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento, nel quale integrare i servizi di più amministrazioni pubbliche, i cui costi non sono quantificati nella valutazione d'impatto del regolamento.

Inoltre, si evidenzia che l'obbligo di introdurre misure di semplificazione e di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbe comportare ripercussioni sulla tutela di altri interessi pubblici meritevoli di protezione giuridica, quali la sicurezza, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione del regolamento, i sei mesi dall'entrata in vigore appaiono particolarmente ristretti rispetto agli interventi che si rendono necessari per allineare le procedure interne di installazione di reti alla nuova normativa. Ciò riguarda, in particolar modo, il progetto di costituzione del citato punto unico digitale SIP, le cui tempistiche di realizzazione potrebbero non essere compatibili con quelle individuate nella proposta.

Appare inoltre discutibile l'estensione dell'applicazione dei diritti e doveri, previsti dal regolamento per gli operatori di rete tradizionali, anche ai gestori di rete passiva quali per esempio le cosiddette *tower company*, quando non risulta che il settore dell'affitto di tali elementi di rete passiva sia caratterizzato da fallimenti di mercato tali da richiedere la fissazione imperativa del prezzo ai sensi dell'articolo 3 della proposta. Sembra quindi opportuno chiarire meglio il concetto di operatore di rete, mantenendolo distinto dai gestori di elementi accessori alla rete, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica.

Gli obblighi di relazione alla Commissione europea previsti dalla proposta comportano un consistente sforzo economico e amministrativo per il coordinamento tra le amministrazioni nazionali e locali che dispongono dei dati necessari.

In conclusione, pur considerando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, i profili critici sottolineati meriterebbero di essere affrontati in maniera approfondita, relativamente al riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, nonché riguardo ai costi e all'effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di valutare la proposta sulla base della sua reale possibilità di implementazione. Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.